Comune di Sant'Ambrogio di Torino (Torino)

Decreto del Sindaco 06 novembre 2017, n. 9. Approvazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 03 ottobre 2017 tra il Comune di Sant'Ambrogio di Torino e la Regione Piemonte per la «Riqualificazione urbana degli accessi e dei parcheggi e realizzazione servizi igienici presso il piazzale della Sacra».

IL SINDACO

Richiamato l'Art. 50 del Testo Unico – D.Lgs. N.267/2000 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia";

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Preso atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 23/01/2017 il Comune di Sant'Ambrogio di Torino ha provveduto a dare indirizzo all'ufficio tecnico comunale in ordine all'avvio del procedimento di Accordo di Programma per la "Riqualificazione urbana degli accessi e dei parcheggi e realizzazione servizi igienici presso il piazzale della Sacra di San Michele" ai sensi della L.R. n. 4/2000, individuando quale Responsabile Unico del procedimento la geom. Sandra Gerlin e quale Responsabile del Procedimento di Accordo la dott.ssa Alessandra Bellini;

Considerato che il finanziamento dell'opera è assicurato mediante contributo regionale e fondi propri di bilancio per un importo complessivo pari ad € 630.000,00;

Richiamati gli esiti della prima Conferenza svoltasi presso la Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e sportiva in data 12 gennaio 2017;

Dato atto che:

- il Comune di Sant'Ambrogio di Torino ha provveduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte Supplemento Ordinario n. 5 del 02 febbraio 2017;
- nel corso della seconda Conferenza indetta dal Comune di Sant'Ambrogio di Torino con nota prot. 005815 del 10/07/2017 ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, tenutasi in data 18 luglio 2017 presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di Programma condividendone le finalità e i contenuti;

Vista la D.G.R. n. 24-5558 del 29 agosto 2017 di approvazione dello schema dell'Accordo di programma;

Vista la D.G.C. n. 56 del 26 luglio 2017 del Comune di Sant'Ambrogio di Torino di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

Preso atto che in data 03 ottobre 2017 presso gli uffici regionali è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Sant'Ambrogio di Torino l'Accordo di Programma per la "Riqualificazione urbana degli accessi e dei parcheggi e realizzazione servizi igienici presso il piazzale della Sacra";

Ricordato che a norma dell'articolo 8 della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27–23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento di Accordo deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

Ritenuto di provvedere a quanto sopra;

Richiamato:

- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. n. 4/2000 e s.m.i.:
- D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma L.R. 51/97, art. 17" e s.m.i.;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA

- 1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 03 ottobre 2017 tra il Comune di Sant'Ambrogio di Torino e la Regione Piemonte finalizzato alla "Riqualificazione urbana degli accessi e dei parcheggi e realizzazione servizi igienici presso il piazzale della Sacra"
- 2. Di far rilevare che lo stesso è composto da n. 26 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;
- 3. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Provvedimenti organi di indirizzo politico";
- 4. Di demandare al Responsabile del Procedimento di Accordo gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

(omissis)

SEGUE N. 1 ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO PER LA "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI ACCESSI E DEI PARCHEGGI E REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PIAZZALE DELLA SACRA".

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei "XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d'eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l'effetto di tale evento sull'immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante la promozione del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l'attuazione di tale "Programma" è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all'infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche investite attraverso la programmazione di cui sopra – Olimpiadi Torino 2006 e PAR FSC 2007/2013- non hanno consentito l'attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà ampliate dalla crisi congiunturale dell'ultimo periodo che ha fortemente limitato la capacità d'investimento regionale;

le attività turistiche attivate nei vari territori rappresentano elementi trainanti per l'economia non solo locale ma dell'intero comprensorio di riferimento e che il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l'economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

nel Comune di Sant'Ambrogio di Torino, all'imbocco della Val di Susa sul monte Pirchiriano, sorge la sacra di San Michele, complesso architettonico simbolo del Piemonte che rappresenta una delle più eminenti architetture religiose del territorio alpino.

La struttura dell'abbazia, edificata tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo, si sviluppò progressivamente per dare sia protezione alle persone della zona che asilo ai numerosi pellegrini che percorrevano la via Franchigena.

Il nucleo costruttivo dell'edificio è formato dall'Abbazia a cui si sono aggiunti nei secoli successivi la Foresteria, il Monastero nuovo, la Nuova Chiesa e la Torre della Bell'Alda.

Nel periodo compreso tra il 1099 e 1131, venne realizzare l'opera più ardita di tutta l'imponente costruzione rappresentata dal basamento che, partendo dalla base del picco del monte, raggiunge la vetta costituendo il livello di partenza per la costruzione della nuova capiente chiesa.

Il sempre maggior numero di turisti che visitano la Sacra, recentemente candidata a patrimonio dell'Umanità, rende necessario ed improrogabile la riqualificazione urbana dei parcheggi e degli accessi in grado di fornire al turista un'accoglienza di qualità.

In tale ottica il Comune di Sant'Ambrogio di Torino ha predisposto ed approvato , rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 49 e n. 50 del 10 luglio 2017 due progetti definitivi di riqualificazione urbana. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13 luglio 2017 è stato inoltre approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di servizi igienici presso il piazzale della Sacra.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 n. 36-4282 del 28.11.2016. ha individuato gli ambiti di intervento ai fini della promozione dello sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, destinando la somma di €. 12.000.000,00, derivanti da programmazioni precedenti a valere sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento delle relative iniziative;

con le sopra citate deliberazione, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere interventi che, nell'ambito della pianificazione turistica, garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento lo "Sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica montana: interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio strutturale ed infrastrutturale esistente nel territorio montano piemontese". Interventi da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici;

il Comune di Sant'Ambrogio di Torino, ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività turistica del proprio territorio capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale;

in tale ottica si rende necessario addivenire, in tempi brevi, alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Sant'Ambrogio di Torino di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione degli interventi per la "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI ACCESSI E DEI PARCHEGGI E REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PIAZZALE DELLA SACRA", iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con le sopra citate D.G.R. 27-1743 del 13.7.2015 e n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28..11.2016;

vista la nota prot. n. 8225 del 25 ottobre 2016 con la quale viene proposta dal Comune di Sant'Ambrogio di Torino l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

visti i progetti predisposti a cura del Comune di Sant'Ambrogio di Torino dal quale si evince una spesa complessiva di €. 630.000,00;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione n. 4 del 23 gennaio 2017 la Giunta del Comune di Sant'Ambrogio di Torino ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento di Accordo nella persona della dott.ssa Alessandra Bellini

CONSIDERATO

che il Comune di Sant'Ambrogio di Torino ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 12 gennaio 2017, e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario n. 5 del 2 febbraio 2017;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 18 luglio 2017 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

TRA

LA REGIONE PIEMONTE rappresentata dall'Assessore Antonella Parigi giusta delega del Presidente della Giunta Regionale n. 566/CUT del 22 settembre 2017 in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 24-5558 del 29 agosto 2017 di seguito, per brevità citata come "Regione";

 \mathbf{E}

IL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO, rappresentato dal Sindaco Dario Fracchia a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26 luglio 2017;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 Premesse ed allegati

- 1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato "Schede Intervento" e l'allegato 2) "Piano degli interventi" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
- 2. Le "Schede Intervento" sono compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Art. 2 Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi di "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI ACCESSI E DEI PARCHEGGI E REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PIAZZALE DELLA SACRA" di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Art. 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- il Comune di Sant'Ambrogio di Torino

Art. 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Sant'Ambrogio di Torino

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è la dott.ssa Alessandra Bellini. in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.

Il Comune di Sant'Ambrogio di Torino è il soggetto attuatore e beneficiario delle opere di cui del presente Accordo.

Art. 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per soggetto promotore dell'Accordo: il Comune di Sant'Ambrogio di Torino;
- per "soggetto beneficiario, attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento": il Comune di Sant'Ambrogio di Torino;
- per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1;
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma" (RAP), la dott.ssa Alessandra Bellini, designato dal Comune di Sant'Ambrogio di Torino per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il soggetto individuato dal soggetto Attuatorebeneficiario
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 10.

Articolo 6 Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo degli interventi di cui all'art. 2, ammonta a euro 630.000,00.
- Il finanziamento degli intervento di cui al comma 1) viene posto per €. 500.000,00 a carico della Regione Piemonte e per €. 130.000,00. a cari∞ del Comune di Sant'Ambrogio di Torino.
- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 500.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9/5/2016 e con D.G.R. n. 36-4282 del 28/11/2016.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- 6. La quota con cui il Comune concorre al co-finanzaimento del progetto per la "Riqualificazione urbana degli accessi e dei parcheggi e realizzazione dei servizi igienici presso il piazzale della Sacra" risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

Art.7 Co-finanziamento regionale ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel "Piano interventi" allegato, le quote di co-finanziamento regionale resteranno invariate e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dall' Ente attuatore.

Nei casi in cui, a seguito della definizione finale dei quadri economici dei progetti (progetti esecutivi), di modifiche in senso riduttivo degli stessi, di rideterminazione dei quadri economici in applicazione dei ribassi d'asta una volta aggiudicati i lavori, di risparmi conseguiti nel corso dei lavori e sulle somme a disposizione di cui ai relativi quadri economici, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato per ciascun progetto nell'allegato Piano degli interventi, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità dei soggetti finanziatori.

Art. 8 Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte del Comune di Sant'Ambrogio di Torino. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

- 40% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato riferito al singolo progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:
 - dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - dichiarazione in merito all'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
 - quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta conseguiti;
 - dichiarazione del raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito del ribasso d'asta;

c. Saldo:

- 30% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa riferita ad ogni singolo intervento. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:
 - dichiarazione del collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
 - dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.
 - dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.
- 2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati

relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 13.

2. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura del Turismo e dello Sport- Settore Offerta Turistica e Sportiva.

Art. 9 Obblighi delle Parti

- 1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
- 3. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione ed il Comune sottoscrittore, soggetto attuatore e beneficiario, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
- 3. il soggetto attuatore-beneficiario dell' intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonchè l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
 - d) Provvede a costituire, mediate idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo;

Articolo 10 Collegio di vigilanza

- 1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Sant'Ambrogio di Torino che lo presiede e dal Presidente della Regione Piemonte.
- 2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-23223 del 24/11/1997.

Articolo 11 Controversie

- 1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.
- 2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Art. 12 Responsabile dell'intervento

- 1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Art. 13 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 9 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- <u>a)</u> <u>verifiche amministrative documentali</u>: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- <u>b)</u> <u>verifiche in loco</u>: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 14 Revoche del finanziamento regionale

- 1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
- 2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
- 3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
- 4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
- 5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
- 6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
- 7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 15 Inerzia, ritardo ed inadempimento

- 1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
- 2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
- 3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17 Durata dell'Accordo

- 1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
- 2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.

Art.18 Variazioni del Piano degli interventi - Decadenza di interventi

- 1. Il "Piano degli interventi" oggetto del presente Accordo non può essere modificato nella composizione dei suoi interventi, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.
- 2. Proposte di varianti progettuali agli interventi compresi nel Piano (diverse da quelle in corso d'opera di cui all'Art. 19), che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie o nell'ambito dello stesso Piano, saranno valutate secondo le modalità di cui all'Art.20 (capoversi 3 4 5).
- 3. Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell'iter attuativo dei progetti compresi nel "Piano", l'impossibilità a realizzare l'opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti,

- la Regione potrà proporre lo stralcio dell'iniziativa dal "Piano", promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all'Articolo 20.
- 4. Lo stralcio dell'intervento dal "Piano" comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l'avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.
- 5. L'eventuale richiesta di sostituzione degli interventi stralciati su richiesta dell'Ente attuatore, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità definite dal "Piano", nonché i criteri di inserimento nell'Accordo di Programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al successivo Art. 20.

Art.19

Varianti progettuali

- 1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
- 3. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art.20
- 4. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 20

Modifiche dell'Accordo

- 1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
- 2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accoglibilità e all'attivazione delle relative procedure.
- 3. Il RUP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RUP si intende confermata ed efficace.
- 5. Diversamente, nel caso in cui il RUP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del

- Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.
- 6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1 per le singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo.

Art. 21

Varianti urbanistiche

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 22 Dichiarazione di pubblica utilità

- 1. Per le opere comprese nelle "Schede Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
- 3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

23 Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 24 Disposizioni generali e finali

- 1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
- 2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
- 3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 25 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Sant'Ambrogio di Torino che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del Dlgs 82/2005.

Articolo 26 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Per la **REGIONE PIEMONTE**

L'Assessore delegato

Per il COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO

Il Sindaco

Allegati al presente Accordo:

- 1) Scheda intervento;
- 2) Piano degli interventi